



Comune di Forlimpopoli

Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 5 del 28/01/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in 1° convocazione.

OGGETTO: **ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO E DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019. N. 160 - DISCIPLINA PROVVISORIA**

L'anno **(2021)** addì **ventotto** del mese di **Gennaio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

	presente		presente
GARAVINI MILENA	S	LONZARDI LORENZO	S
BATANI LORENA	S	MANCINI STEFANO	S
BERNARDI ALBERTO	S	MONTI ENRICO	S
BIGUZZI KESCHIA	S	RAGGI GIACOMO	S
BONAZZI DEL POGGETTO MARIASERENA	S	RICCI CATERINA	S
BRAVETTI PAOLO	S	RINALDINI ELISA	S
EVANGELISTI ANGELO	S	TAMPIERI MIRNA	S
FABBRI ANDREA	S	TURRONI EMANUELE	S
LIVERANI PAOLO	S		

Totale Presenti: 17 Totale assenti: 0

Assiste in qualità di SEGRETARIO GENERALE la DOTT PISACANE ALFONSO

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, **MONTI ENRICO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è **Pubblica**.

A scrutatori vengono designati i Sigg. **BONAZZI DEL POGGETTO MARIASERENA, FABBRI ANDREA, LIVERANI PAOLO**.

Sono altresì presenti gli Assessori Extraconsiglieri: **BONETTI ADRIANO, BEDEI ELISA, PEPERONI GIAN MATTEO, PIGNATARI SARA, RAMBELLI PAOLO**

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

I Consiglieri Comunali Evangelisti, Turrone, Lonardi, Raggi, Ricci, Bravetti e gli Assessori Bedei, Peperoni e Rambelli sono collegati in video conferenza

Punto n. 5 all'Ordine del Giorno: istituzione del canone unico e del canone di concessione dei mercati ai sensi della legge 27.12.19 n. 160, disciplina provvisoria.

La legge 27.12.19 n. 160, dice che a decorrere dal 1.1.21, i Comuni sono tenuti a istituire il canone patrimoniale di concessione autorizzato a esposizione pubblicitaria, in sostituzione della Tosap, della Cosap, della imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni e del canone per la installazione dei mezzi pubblicitari. In realtà, considerato l'anno complicato che abbiamo vissuto, la ANCI, associazione italiana Comuni, ha chiesto più volte la proroga alla introduzione nel 2022, però di fatto questa non è avvenuta, per lungo termine.

Pertanto è necessario istituire una delibera di natura regolarmente, sicuramente nuova, per sopperire ovviamente alla introduzione di questa nuova tassazione, rilevato appunto che la Tosap, la imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni, sono abrogate con questa norma.

Questa delibera sta a istituire una disciplina transitoria quindi confermando.. per consentire in seguito, per capire se la norma e la tassazione nazionale è confermata, per quest'anno per procedere poi alla regolamentazione della nuova tassazione.

Passo la parola al sindaco se vuole aggiungere qualcosa o ci sono novità sui tempi, ma non credo.

SINDACO

Io non ho novità, è un adempimento che in qualche modo ci mette al riparo da qualsiasi tipo di addebito o contestazione, dal punto di vista di questo tipo di imposte che dobbiamo riscuotere, è legato a questa necessità di trarre una fase comunque di passaggio, a fronte del fatto che essendo così incerta effettivamente la data ultima di approvazione, essendoci molti ritardi di entrata in vigore della norma, molti ritardi da parte dei Comuni ancora in realtà i regolamenti non sono stati messi a punto, e ci sono pochissimi esempi in Italia. Serve comunque per tutelare l'amministrazione comunale sul versante della riscossione delle sue imposte.

PRESIDENTE

Ci sono interventi da parte dei colleghi consiglieri? Prego consigliere Liverani.

LIVERANI

Grazie presidente. Viviamo questa delibera come un adempimento, condividendo la speranza che si possa prorogare un pochettino tutto più avanti perché verrebbe da dire che questo non era proprio il momento di andare ad affrontare una cosa di questo genere, diciamo che rinviando la discussione a quando affronteremo il regolamento, e tutto quanto perché forse ci sarà la modalità di interagire e cercare le formule migliori, per il momento votiamo assolutamente favorevolmente, perché è un adempimento che dobbiamo fare, e soprattutto ci mette al riparo, convinti che ci sarà la possibilità su alcune cose, per esempio il suolo pubblico e pubblicità, e tutto, per cercare di venire incontro soprattutto a aziende imprese e quant'altro che in questo momento hanno assolutamente grande bisogno.

Quando ne parlavamo all'interno della capigruppo ci sono alcune cose, come il raggruppamento di tutta questa tassa, quindi il fatto di doverla pagare a inizio anno, ci sono alcuni argomenti che siamo convinti ci sarà margine per trovare la maniera per venire più incontro possibile a tutte le attività del territorio, fiduciosi di questo andiamo

avanti nell'iter normativo, sperando di riuscire a lavorarci nella maniera migliore possibile, in modo da poter dare più respiro possibile alle attività del territorio.
Votiamo favorevolmente, rinviando appunto la discussione a più tardi possibile, mi auguro in modo da avere il tempo di dare a tutti la possibilità di ripartire.

PRESIDENTE

Grazie consigliere Liverani. Do la parola al consigliere Rinaldini.

RINALDINI

Grazie presidente. Non aggiungo molto, nel senso che sono d'accordo con quanto appena espresso dal consigliere Liverani, la discussione vera e propria è rimandata, in effetti c'è una proroga anche delle tariffe perché è un momento critico, soprattutto per le imprese, qualche attenzione c'è stata, anche se piccola, perché sono state fatte delle esenzioni l'anno precedente, fino al 31.3, per alcune attività per quanto riguarda queste tassazioni, discuteremo in futuro, cercando di capire quale sarà la tassazione, sperando in un futuro migliore.

PRESIDENTE

Grazie. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto n. 5 all'Ordine del Giorno: istituzione del canone unico e del canone di concessione dei mercati ai sensi della legge 27.12.19 n. 160, disciplina provvisoria:

Favorevoli? 16 favorevoli

Contrari? Nessuno

Astenuti? 1 astenuti

Immediata eseguibilità:

Favorevoli? 16 favorevoli

Contrari? Nessuno

Astenuti? 1 astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per

l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;

l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il successivo comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è anch'esso disciplinato da apposito regolamento comunale;

Richiamati l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Considerato che:

- in un contesto ancora segnato dall'emergenza COVID, l'ANCI ha più volte chiesto la proroga al 2022, o la provvisoria facoltatività, dell'applicazione di questo nuovo canone unico;
- tali norme proposte dall'ANCI non sono state recepite nonostante le motivazioni siano largamente condivise (es. alcune imperfezioni della norma che possono determinare incertezze applicative, necessità di coinvolgere nel dialogo anche le associazioni delle categorie produttive che in questa fase sono le maggiormente colpite dalla crisi economica a seguito pandemia etc);
- l'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'introduzione di una disciplina regolamentare (comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019) per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, operazione estremamente complessa stante la

varietà dei presupposti impositivi e la necessità di coinvolgere diversi Settori dell'Amministrazione comunale, il Concessionario alla riscossione, nonché l'esigenza di acquisire nuovi software gestionali (*migrazione banche dati; inserimento parametri, coefficienti, valori, ecc.; elaborazione inviti al pagamento; gestione pagamenti tramite PagoPa; ecc.*);

Rilevato quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario istituire con deliberazione di natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 446/1997 e con decorrenza dalla medesima data, i canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge;

Visti, allora,

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, a mente del quale *"... le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ..."*;

- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, per cui *"... il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (...), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento ..."*;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

Ritenuto allora necessario, anche nelle more della definizione delle competenze in relazione all'organizzazione della gestione tanto del nuovo canone unico di carattere patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 quanto dell'ulteriore canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed al fine di garantire la continuità nell'afflusso delle risorse e nella gestione dei servizi, di prevedere una disciplina transitoria, confermando, per ciò solo e

provvisoriamente, *da un lato* le procedure di autorizzazione e concessione vigenti al 31 dicembre 2020 e dall'altro, ai fini della determinazione e quantificazione dei canoni di cui in premessa, le tariffe dei tributi e dei canoni vigenti al 31 dicembre 2020, salvo eventuale successivo conguaglio (se dovuto);

Richiamato, infine, l'art. 9 - ter, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed in particolare:

- il **comma 2** ai sensi del quale *"... Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ..."*;

- il **comma 3** ai sensi del quale *"... In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 ..."*.

VISTA la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Acquisiti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per quanto di propria competenza, il parere di regolarità tecnica sia del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, del Responsabile del Settore Urbanistica e del Responsabile del Settore

Bilancio e Finanze, ed altresì il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Bilancio e Finanze;

Tanto premesso e considerato

Con la seguente votazione palesemente espressa nelle forme di legge:

Presenti: 17

Astenuti: 1 (Bernardi)

Votanti: 16

Voti Favorevoli: 16

Voti Contrari: 0

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2021, con la presente delibera avente natura regolamentare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 del D.lgs n. 446/1997, il canone unico e il canone di concessione dei mercati, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvando la specifica disciplina provvisoria;

2. di dare atto che, in via provvisoria, sono fatte salve e si applicano le procedure di rilascio delle concessioni e autorizzazioni vigenti al 31 dicembre 2020, contenute *sia* nel regolamento di disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e istituzione del canone di concessione non ricognitorio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 06/11/98 e successive modifiche ed integrazioni, a cui si fa espresso rinvio, e *sia* nel regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 03/10/1995, e nel vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari, di arredo urbano su aree pubbliche e relativo Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 117 del 15/12/2006, a cui si fa espresso complessivo e coordinato rinvio;

3. di dare altresì atto che:

a) si conferma senza soluzione di continuità il servizio delle pubbliche affissioni;

b) nelle more dell'approvazione, entro il termine previsto dalla legge, dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, i medesimi canoni sono quantificati sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 così come previste e disciplinate dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie, fatto salvo l'eventuale successivo conguaglio (se dovuto):

- *Regolamento di disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e istituzione del canone di concessione non ricognitorio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104/1998 e ss.mm.ii.;*

- *Regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 85/1995 e ss.mm.ii.;*

- *Delibera GC n. 32 del 14/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe, vigenti per anno 2020, relative all'imposta di pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni;*

- *Delibera GC n. 222 del 30/12/2005 con la quale sono state approvate le tariffe relative all'anno 2006 e vigenti per l'anno 2020, relative al Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;*

4. di stabilire, in considerazione del fatto che l'applicazione di questi nuovi canoni richiede *da un lato* l'introduzione di una disciplina regolamentare (comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019) per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, operazione estremamente complessa stante la varietà e l'eterogeneità dei presupposti impositivi e la necessità di coinvolgere diversi Settori dell'Amministrazione Comunale e del Concessionario alla riscossione, e *dall'altro*, l'esigenza di definire, anche in termini di competenze, tutta l'attività gestionale ed operativa (*acquisire nuovi software gestionali, migrazione banche dati, inserimento parametri, coefficienti, tariffe/valori, elaborazione inviti al pagamento, gestione pagamenti tramite PagoPa*), come prima scadenza per la riscossione dei canoni a carattere annuale il **30/06/2021**;

5. di dare altresì atto che, le disposizioni della presente delibera avente natura regolamentare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 del D.lgs n. 446/1997, avranno efficacia dal 1° gennaio 2021 e fino all'approvazione, nei termini di legge, del/i regolamento/i e dei provvedimenti definitivi in materia di tariffe e di gestione del servizio, adottati dagli organi competenti e che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le vigenti norme di legge in materia;

6. di stabilire che, nel caso differimento *ex lege* dei nuovi canoni di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 al 2022, ovvero di introduzione della sola facoltà di adottare gli stessi già dal 2021, l'ente si riserva, sin da ora, di mantenere in essere, per l'anno 2021 e senza soluzione di continuità, le entrate di cui al D.lgs n. 507/1993, così come disciplinate dai relativi regolamenti e nella misura di cui alle delibere tariffarie in essere al 31.12.2020;

7. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa ai Servizi interessati ed al concessionario del Servizio di accertamento e riscossione di Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni e COSAP

ed infine, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per la necessità di dare applicazione, in via provvisoria, alla novellata complessiva ed articolata disciplina normativa, con separata votazione che ha dato il seguente esito:

Presenti: 17

Astenuti: 1 (Bernardi)

Votanti: 16

Voti Favorevoli: 16

Voti Contrari: 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

MONTI ENRICO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT PISACANE ALFONSO

Destinazioni:

- Capo Settore Segreteria AA.GG. SS.DD**
x Capo Settore Bilancio e Finanze
- Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport**
x Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione
x Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente
- Altri:**
- Anagrafe delle Prestazioni**